

**N. 02880/2014 REG.PROV.CAU.
N. 04499/2014 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4499 del 2014, proposto da:

O.R.P. Srl, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Cristina Lenoci e Domenico Emanuele Petronella, con domicilio eletto presso Maria Cristina Lenoci in Roma, via E. Gianturco, 1;

contro

Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv.to Tiziana Teresa Colelli, con domicilio eletto presso Regione Puglia Delegazione in Roma, via Barberini 6; Regione Puglia Area Pol.Svill.Ec.Lavoro Inn.Servizio Energia Infr.Uff.Energia, Arpa Puglia, Autorità di Bacino della Puglia, Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Bari; Comune di Santeramo in Colle, rappresentato e difeso dall'avv.to Luigi Paccione, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE I n. 00255/2014, resa tra le parti, concernente diniego autorizzazione unica costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile di tipo biomassa

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e del Comune di Santeramo in Colle;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2014 il Cons. Antonio Bianchi e uditi per le parti gli avvocati Maria Cristina Lenoci, Tiziana Teresa Colelli e Luigi Paccione;

Considerato che l'odierna controversia ,per la sua complessità e delicatezza e con riguardo altresì alla sua perduranza nel tempo , postula una compiuta e sollecita definizione in sede di merito.

Ritenuto, pertanto, di dover accogliere il proposto appello cautelare ai soli ed esclusivi fini della decisione della causa nel merito da parte del primo giudice, ferma restando nelle more l'efficacia della determinazione regionale in contestazione.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) accoglie

l'appello (Ricorso numero: 4499/2014) ai soli ed esclusivi fini di cui in motivazione.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue : spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Mario Luigi Torsello, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Antonio Bianchi, Consigliere, Estensore

Nicola Gaviano, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/07/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)